



Regolamento (art. 22 dello statuto)

1)PREMESSA GENERALE

L'Associazione Volontari Ospedalieri - ODV Arezzo, in breve AVO - AREZZO svolge la propria attività presso le locali strutture socio-sanitarie, previa stipulazione di una convenzione con gli enti o Comuni interessati, ai fini di regolamentare i reciproci rapporti nel pieno rispetto della autonomia delle singole parti contraenti.

Detta attività viene svolta a mezzo volontari alla stessa aggregati e dalla medesima formati e coordinati.

L'AVO, ferma restando la sede di Arezzo, Via Pietro Nenni, 20 (Ospedale San Donato), può svolgere l'attività anche in Comuni limitrofi, con possibilità di istituirci una Sezione, a condizione che in detti comuni non esista già una AVO e sempre previa convenzione con competenti Enti ed Istituzioni. Ove in detti Comuni, in futuro, dovesse essere costituita un' AVO locale, l'attività dell'Associazione cesserà.

L'AVO curerà, direttamente o a mezzo degli Enti o Comuni interessati, l'assicurazione degli operatori (tirocinanti, volontari, soci) a norma di legge, pur restando chiaro il presupposto che tra i predetti operatori e l'Associazione non sussiste alcun rapporto di lavoro, trattandosi di prestazioni libere e gratuite in base alle vigenti norme di legge sul volontariato e dello Statuto dell'Associazione.

I Volontari di cui sopra, data la natura dell'attività prestata, non hanno alcun diritto di richiedere all'Associazione compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo.

L' AVO, associata alla Federavo, con sede in Milano si impegna a tenere a base della propria attività le norme organizzative suggerite dalla predetta Federazione.

2) AMMISSIONE ALL'AVO

Possono essere ammessi all'AVO le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto i 18 anni di età e non superato i 75, che siano fisicamente e psicologicamente idonee all'attività da svolgere e che accettino lo Statuto e il presente regolamento AVO.

I volontari possono rimanere in servizio oltre il limite di 75 anni di età qualora ne facciano espressa richiesta e che tale maggior periodo rientri nei termini della polizza di assicurazione.

Sono ammessi all'AVO, con domanda scritta, i volontari che:

- a. abbiano partecipato al corso di formazione base organizzato dall'Associazione;
- b. accettino di essere sottoposti ad un colloquio sulla conoscenza delle finalità e dello spirito dell'Avo;
- c. dichiarino la propria disponibilità ad un coinvolgimento nella vita associativa;
- d. si impegnino a rispettare con coerenza i principi e le finalità dello statuto AVO;
- e. abbiano una adeguata preparazione che li metta in grado di realizzare le finalità, i compiti e gli obiettivi dell'Associazione;
- f. dichiarino di non far parte di altre Associazioni o Gruppi di volontariato o di altra natura in contrasto o incompatibili con i principi e l'attività dell'AVO o che, comunque, possano arrecare diretto ed indiretto pregiudizio alla Associazione medesima;
- g. si impegnino a comunicare al Presidente dell'AVO, per iscritto, l'intenzione di candidarsi a cariche politiche o amministrative o altre cause di incompatibilità

Non possono essere ammesse all' AVO persone che nella vita lavorativa svolgono attività affini a quelle effettuate gratuitamente dai volontari, che possano ingenerare confusione e ledere il principio di gratuità di cui all' art.1.

3) CORSI DI FORMAZIONE

I Corsi di Formazione di Base sono indetti, periodicamente, dal Consiglio Direttivo. Il programma, di almeno 8 lezioni, prevede::

- gli argomenti che saranno trattati e i nomi dei relatori;
- la sede, i giorni e gli orari delle lezioni;
- la tipologia dei destinatari e le condizioni per essere ammessi al corso

Durante il corso, tra gli argomenti, saranno trattati::

- statuto, regolamento e organizzazione locale e nazionale dell'AVO;
- deontologia e compiti del volontario AVO;
- nozioni di igiene e profilassi.

Al volontario che avrà superato con successo il corso di formazione frequentando almeno 2/3 delle lezioni, verranno comunicati i giorni, gli orari e il luogo in cui sarà tenuto il colloquio di verifica di idoneità per poter iniziare il periodo di inserimento di cui al successivo punto 4), ,

Il volontario deve essere disposto a seguire un piano annuale di formazione che possa costituire il supporto qualificato per il servizio all'ammalato e per gli impegni associativi. A tal fine l'AVO tiene contatti con le istituzioni per iniziative di formazione ed aggiornamento da realizzare in collaborazione con le stesse in modo da prevedere, per alcuni momenti formativi, la partecipazione di volontari e operatori sanitari.

Dovrà essere garantito dal volontario l'impegno a partecipare a eventuali corsi di formazione per responsabili o per settori specialistici organizzati a livello locale, regionale e/o in collaborazione con altre AVO.

4) CENTRI DI IMPIEGO DEI VOLONTARI

I centri di impiego dell'attività sono di norma presso i presidi sanitari e assistenziali convenzionati con l'AVO, ma possono essere anche presso i relativi Ambulatori, Day Hospital, Servizi di Pronto Soccorso e Accettazione, Servizi Diagnostici e di Ospedalizzazione Domiciliare.

Coloro che abbiano superato con profitto i punti a),e b), dell' art. 2 , possono essere ammessi a svolgere un periodo di servizio in ospedale o in altre strutture socio-sanitarie non inferiore a 20 ore accompagnati da un volontario esperto, acquisiscono la qualifica di "TIROCINANTI" e svolgono la loro attività affiancati da un volontario anziano "TUTOR" e, sotto il controllo del Responsabile Avo del centro di impiego,

Gli ammessi ai centri di impiego, opereranno sotto la propria responsabilità, osservando i turni di servizio predisposti dal coordinatore dell'AVO e le prescritte norme di comportamento, di sicurezza sul lavoro e dei rischi di interferenza con gli altri lavoratori presenti nelle strutture in cui operano.

Il Consiglio Direttivo può ammettere ai centri di impiego i volontari provenienti da altre AVO previo colloquio di verifica e parere del Presidente dell'Associazione di provenienza.

5) AMMISSIONE A SOCIO

Premessa la pari dignità tra "Volontari" e "Soci", possono essere ammessi a Soci , su istanza scritta ,con giudizio discrezionale e insindacabile del Consiglio Direttivo, i Volontari che:abbiano superato con profitto il ciclo formativo di cui al punto 4)

Sull'istanza di ammissione, entro trenta giorni dal ricevimento, delibera il Consiglio direttivo il quale può rigettare la domanda con provvedimento motivato. L'esclusione del volontario che non abbia ancora i requisiti per diventare socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito l'interessato.

Contro il provvedimento di rigetto del Consiglio Direttivo, entro 60 giorni, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

I soci assumono l'obbligo del pagamento della quota associativa e/o dei contributi stabiliti dall'Assemblea. I volontari che avranno terminato il tirocinio, entro il 1° semestre dell'anno pagheranno l'intera quota sociale, gli altri nell'anno successivo.

a). Ogni associato ha il **diritto** di

- partecipare alle Assemblee ed esprimere liberamente il proprio voto;
- eleggere ed essere eletti liberamente e democraticamente negli Organi della Associazione;
- approvare lo Statuto e le sue modificazioni;
- usufruire di tutti i servizi forniti dall'Associazione;
- esaminare i libri sociali, secondo modalità da concordarsi con il Consiglio direttivo;
- essere informato su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- farsi promotore di progetti da sviluppare che concernano l'attività istituzionale dell'AVO;
- recedere liberamente dall'Associazione.

b). Ogni associato ha l'**obbligo** di:

- rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento nonché le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo;
- corrispondere la quota associativa o i contributi nella misura stabilita dall'Assemblea;
- prestare l'attività preventivamente concordata ed organizzata;
- partecipare alla formazione permanente e alle riunioni generali e di reparto.

I predetti obblighi, salvo quelli direttamente connessi alla qualità di socio, si applicano anche ai volontari tirocinanti e a coloro che non abbiano svolto ancora 20 ore di servizio.

6) PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Costituiscono cause di cessazione dalla qualità di socio dell'Associazione:

- 1) la morte;
- 2) il recesso;
- 3) l'esclusione
- 4) dimissioni.

La dichiarazione di **recesso** deve essere comunicata per iscritto al Presidente dell'Associazione che provvederà a sottoporla al Consiglio Direttivo per la relativa ratifica. Essa produrrà i suoi effetti entro la fine dell'anno solare

L'**esclusione** del socio è deliberata dal Collegio dei probiviri su proposta del Consiglio Direttivo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono "gravi motivi", ai sensi dell'art. 24 codice civile, i seguenti comportamenti del socio:

- mancato versamento delle quote e dei contributi associativi per due annualità, anche non consecutive, alle rispettive scadenze;
- irreperibilità di fatto per almeno un anno;
- mancata prestazione della propria attività o eccessivo assenteismo dal servizio;
- mancata osservanza dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni assembleari e delle direttive impartite dal Consiglio;
- attività che in qualsiasi modo possano recare nocimento alla immagine e al prestigio dell'Associazione.

In caso di cessazione dalla qualità di socio, le quote annuali sono intrasmissibili, non sono ripetibili e non può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Qualora le inadempienze del socio non siano così gravi da determinare la sua esclusione dall'Associazione o, al contrario, qualora siano così gravi da giustificare un provvedimento cautelare da adottare nelle more del procedimento di esclusione, il Consiglio direttivo può sospendere l'interessato per un periodo determinato.

La comunicazione delle **dimissioni**, possibilmente motivata, va presentata per iscritto al Presidente dell'AVO che provvederà a sottoporla al Consiglio Direttivo per la relativa ratifica.

7) ASPETTATIVA

La domanda di aspettativa va presentata per iscritto al Presidente dell'AVO che provvederà a sottoporla al Consiglio Direttivo per la relativa ratifica.

Agli aderenti all'AVO il Consiglio Direttivo, accertata l'esigenza, può concedere un periodo di aspettativa sino a sei mesi, rinnovabili, per motivi di salute o per giustificati motivi familiari.

Gli aderenti all'Avo che si candidano per essere eletti a cariche politiche e amministrative debbono essere collocati in aspettativa, su delibera del Consiglio Direttivo, per tutta la durata della campagna elettorale e, se eletti, per tutto il periodo in cui ricopriranno la carica elettiva.

L'aspettativa non interrompe la qualifica di socio e l'appartenenza all'Associazione e mantiene l'obbligo al versamento della quota.

8) GRATUITA' DEL SERVIZIO

Caratteristica fondamentale del servizio di volontariato è la "gratuità".

Nessun operatore dell'Avo, pertanto, può accettare offerte di denaro o regali da ricoverati o loro familiari, anche se destinati all'Associazione. ne può usufruire, in detta sua qualità, di benefici per sé, congiunti o amici da parte delle strutture sanitarie o assistenziali nelle quali opera l'Avo..

Tuttavia, in considerazione del fatto che non si può vietare a un cittadino di contribuire a sostenere una iniziativa di volontariato come l'AVO, l'Associazione può accettare eventuali offerte da pazienti o loro familiari solo dopo la dimissione dai "centri di impiego": In quest'ultimo caso le eventuali offerte debbono essere versate sul c/c postale o bancario dell'AVO le cui coordinate saranno reperibili presso la Segreteria dell' Associazione: *il volontario non dovrà mai fare da tramite..*

9) COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

Sin dal periodo di tirocinio l'attività del volontario va prestata sempre con spirito di umiltà.

A tal fine dovrà essere evitato qualsiasi atto di esibizionismo sia culturale che sociale e l'abbigliamento deve essere sempre ispirato ad una dignitosa modestia. E' fatto obbligo al volontario di indossare il camice nello svolgimento del servizio, sul quale apporrà targhetta identificativa con il logo dell' Avo fornito dall'Associazione.

La comprensione, la cortesia e lo spirito di fratellanza verso chi si assiste, verso i colleghi e verso il personale dipendente dei presidi, debbono sempre caratterizzare l'attività del volontario.

10) COPERTURA ASSICURATIVA

L'Associazione curerà per i propri aderenti che prestano attività di volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente.

Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato.

La copertura assicurativa è limitata ai compiti e all'attività svolta dal volontario che non deve mai sostituirsi ai compiti ed attività propri degli operatori socio sanitari.

Sempre ai fini assicurativi è d'obbligo che la presenza del volontario presso il "centro di impiego" sia attestata da una sua firma sul foglio presenze all'inizio del turno.

11) QUOTA SOCIALE

La quota sociale è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non ripetibile in caso di recesso o perdita della qualità di socio.

Ogni anno, entro il primo trimestre, l'Avo provvede alla riscossione delle quote associative tramite i Responsabili dei centri di impiego o direttamente presso la sede.

I soci non in regola con il pagamento della quota sociale possono partecipare alle riunioni dell'assemblea solo come osservatori, se invitati, analogamente ai "tirocinanti" o ai volontari non ancora ammessi a Socio.

I soci non in regola non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

12) SOCI ONORARI – AMICI DELL'AVO

Possono essere nominati Soci onorari i Soci che non possono più svolgere il servizio per limiti di età o altro impedimento ma che comunque desiderano essere legati all'Associazione.

I "soci onorari" non hanno diritto al voto, ma possono prendere parte attiva nell'Associazione con incarichi, gratuiti,, in Commissioni di studio, gruppi di lavoro o con altri compiti che il Consiglio Direttivo riterrà di conferire.

Il Consiglio Direttivo può nominare Amici dell'Avo persone che pur non potendo prestare attività di volontariato sono particolarmente vicine all'Associazione e ne condividono le finalità ne sostengono l'azione con contributi volontari e con collaborazioni professionali gratuite. Gli "Amici dell'AVO" possono ricevere dal Consiglio Direttivo incarichi gratuiti, ma non hanno diritto di voto.

13) L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi ed in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- Nominare l'Organo di Controllo e quello di Revisione nei casi previsti dall'art. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore;
- eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri e dell'Organo di Controllo;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare il bilancio di esercizio/rendiconto di cassa (o il bilancio sociale qualora l'Associazione abbia realizzato, nell'esercizio annuale, ricavi, vendite proventi o entrate comunque denominate superiori ad € 220.000,00) ;
- approvare impegni economici pluriennali;
- stabilire l'ammontare delle quote sociali e dei contributi a carico degli aderenti;
- approvare lo Statuto e le relative modifiche;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'Assemblea;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità ed urgenza;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- determinare il numero massimo di deleghe;
- essere informata periodicamente sulle attività di rappresentanza nell'ambito regionale e federativo, facendosi anche promotore di iniziative da proporre in AVO regionale e in Federavo;
- deliberare su ogni altra questione che venga sottoposta alla sua attenzione ed inserita all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata a mezzo consegna a mani del socio, a mezzo di posta elettronica, dichiarata come valido avviso di convocazione da parte del socio al momento della iscrizione dello stesso all'Associazione, o con qualunque altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta conoscenza.

L'avviso dovrà essere trasmesso almeno 15 giorni prima la data dell'Assemblea e dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. A norma di legge la 2° convocazione non può essere fissata nel medesimo giorno in cui era fissata la 1°.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta.

Le deleghe non sono ammesse nelle votazioni a scrutinio segreto e per le elezioni degli organi associativi. Non sono ammesse più di tre deleghe salvo diversa deliberazione da parte dell'Assemblea che potrà deliberare di ridurre il numero delle deleghe..

Nell'approvazione di bilancio (preventivo e consuntivo) e in quelli che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

a) L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Essa è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega conferita ad altro socio, della metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

b) In via straordinaria l'Assemblea è convocata dal Presidente su iniziativa propria e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità ovvero qualora ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei

componenti il Consiglio Direttivo o un decimo dei soci. La richiesta motivata deve essere indirizzata al Presidente, o, in caso di sua indisponibilità, al Vicepresidente Vicario o al Presidente del Collegio dei Proviviri.

L'Assemblea straordinaria è inoltre convocata per deliberare le modifiche allo Statuto nonché per lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del suo patrimonio e la nomina dei liquidatori.

Quorum costitutivi e deliberativi. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto di cassa o del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per le modifiche dello Statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e la deliberazione è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, per la trasformazione, fusione e scissione, è sempre necessario il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

14) MODALITA' PER LA ELEZIONE A CARICHE SOCIALI

Il socio che ha i requisiti previsti dal Consiglio Direttivo in sede di convocazione dell'Assemblea elettiva ed intende candidarsi per le cariche sociali, deve dare comunicazione, entro i termini previsti, della sua disponibilità ed iscriversi nelle liste affisse in segreteria, consultabili dai Soci.

La lista per ciascun organo sociale, con i candidati in ordine alfabetico da eleggere, verrà sottoposta ai soci in sede di Assemblea e ogni candidato è tenuto a fare una breve autopresentazione.

Nel caso non fosse rispettato il numero minimo di candidati verrà presentata, la lista di tutti i soci ordinari, in ordine alfabetico, tutti eleggibili, con esclusione dei Responsabili dei centri di impiego.

Non è possibile candidarsi contemporaneamente per più di una lista.

Per la determinazione del "quorum" in sede di votazione si richiamano le norme vigenti in materia di elezioni amministrative.

All'inizio della seduta le funzioni di Presidente dell'Assemblea vengono assunte dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica, o da un Consigliere dallo stesso delegato, il quale, mediante appello nominale o registro delle firme di presenza, accerta che il numero dei Soci, presenti o per delega, aventi diritto al voto, abbia raggiunto il "quorum" prescritto dallo statuto e, quindi, invita l'Assemblea ad eleggere a maggioranza, il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea.

Sia il Presidente che il Segretario dovranno essere scelti fra i soci, aventi sempre il diritto di voto, purché non siano candidati o ricoprano cariche elettive in seno all'Associazione.

Allorquando è previsto il rinnovo degli organi sociali l'Assemblea eleggerà, sempre a maggioranza, tre Scrutatori. Anche per gli Scrutatori vige il divieto di eleggere a tale incarico soci candidati all'elezione o che ricoprano cariche elettive nell'Associazione. Il Presidente dell'Assemblea, quindi darà inizio ai lavori seguendo l'ordine del giorno iscritto nella lettera di convocazione. L'elezione a cariche sociali si svolge con votazione segreta ed, a votazione ultimata, gli scrutatori procederanno allo spoglio delle schede e redigeranno apposito verbale contenente le risultanze.

Detto verbale, debitamente sottoscritto da tutti gli scrutatori, dovrà essere dagli stessi consegnato al Presidente dell'Assemblea che, constatata la regolarità, lo sottoscriverà e proclamerà gli eletti, tenendo ben presente che in caso di voti dovrà essere data la precedenza al più anziano di iscrizione all'Associazione ed a parità di quest'ultima al più anziano di età.

In sede di Assemblea tutti i Soci hanno diritto di intervenire.

Ultimati i lavori, il Presidente, assistito dal Segretario, redige apposito verbale che va sottoscritto da entrambi.

15) INCOMPATIBILITA'

La qualità di volontario-associato AVO è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo o professionale eventualmente intrattenuto con l'Associazione stessa; è altresì

incompatibile l'assunzione di qualunque carica elettiva e direttiva in organismi dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane, dei Comuni e delle Circoscrizioni da parte di volontari-associati che rivestano anche incarichi direttivi nell'Associazione. Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri non possono essere in rapporto di parentela, di affinità, di coniugio o convivenza more uxorio fra loro o con componenti di altro organo sociale.

Non si può ricoprire più di una carica elettiva o avere più di un incarico. Pertanto, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri non possono svolgere contemporaneamente altri incarichi all'interno dell'Associazione.

16) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'Associazione. E' convocato dal Presidente che, assieme all'invito di convocazione farà pervenire ai Consiglieri l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare ivi compresi anche gli argomenti presentati dai Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può far partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, uno o più "esperti" solo in forma consultiva. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente Vicario è presieduto dal Consigliere più anziano. In caso di assenza del Segretario i verbali di seduta vengono redatti e sottoscritti dal Consigliere più giovane di età. Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dallo Statuto agli altri organi associativi.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate.

E' composto da un minimo di n 7 (Sette) membri ad un massimo di 11 (Undici) e resta in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati ferme le limitazioni di cui al successivo articolo 23. Elegge al suo interno, il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, un Vicepresidente vicario che ne fa le veci in assenza o impedimento del Presidente.

Al Consiglio sono attribuiti i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- emanare atti di indirizzo e disposizioni esecutive;
- dare attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- emanare il Regolamento su mandato dell'Assemblea e provvedere ai suoi eventuali aggiornamenti;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali nonché, su espressa delega dell'Assemblea, quando ciò sia reputato necessario od opportuno, apportare variazioni tra i capitoli di spesa del bilancio;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti;
- nominare il Segretario ed il Tesoriere
- nominare responsabili e coordinatori di settore. anche al di fuori dei suoi componenti definendone i compiti ;
- proporre al Collegio dei Probiviri la sospensione e l'esclusione di un associato;
- stipulare convenzioni od accordi con Enti o Istituzioni, pubblici o privati e deliberare le modalità di attuazione;
- ratificare, nella prima seduta utile, gli atti compiuti dal Presidente dell'Associazione per motivi di necessità ed urgenza e le delibere del Comitato di presidenza;
- autorizzare il Presidente dell'Associazione ad accettare donazioni, eredità o legati;
- determinare le modalità e i tempi per il versamento della quota associativa annuale.
- accogliere o rigettare le istanze di ammissione a socio;

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di singoli o più affari correnti. nonché affidare a soci esperti specifici incarichi, definendone i compiti . Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi su iniziativa del Presidente ovvero, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente Vicario o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio Direttivo è costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Al Consiglio Direttivo non è ammessa la partecipazione per delega.

Le riunioni, su decisione del Presidente, possono avvenire anche con modalità telematica (tele o videoconferenza).

Il Consiglio Direttivo, cui compete la gestione dell'Associazione, decide mediante verbali di seduta (altrimenti detti atti deliberativi) adottati a maggioranza dei Consiglieri presenti – ed a scrutinio segreto se riguarda persone.

L'atto deliberativo va sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dovrà essere inviato a tutti i consiglieri in via telematica o web, compreso agli assenti, dando un termine oltre il quale il verbale di seduta assume atto definitivo ed esecutivo per le deliberazioni assunte

Tutti i Consiglieri, assieme al Presidente ed al Segretario, sono personalmente e solidalmente responsabili di fronte all'Assemblea dei Soci, all'Autorità Giudiziaria e nei confronti dei terzi direttamente interessati.

La responsabilità non sussiste nei confronti dei Consiglieri che non hanno partecipato alla riunione o che, presenti, abbiano dichiarato a verbale, e sottoscritto, il proprio motivato dissenso ed incondizionata dissociazione.

La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, è causa di decadenza del Consigliere assente, previa assunzione di formale delibera del Consiglio nella riunione successiva a quella in cui si è verificata tale assenza. Avverso il provvedimento di decadenza, il Consigliere decaduto può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.

17) STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Per ogni centro di impiego il Consiglio Direttivo nomina un Responsabile che gestisce l'attività dei propri volontari, mantiene le relazioni con il Presidente, mette in pratica le disposizioni ricevute; inoltre si attiva per organizzare riunioni e corsi di aggiornamento.

Ogni Responsabile può nominare a sua volta uno collaboratore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Queste cariche hanno durata quadriennale e sono rinnovabili per un solo ulteriore mandato, prevedendo l'opportunità di attuare modalità di rotazione dei Responsabili dei centri di impiego

E' lasciata alla totale discrezione del Presidente l'assegnazione dei volontari ai centri di impiego secondo necessità e adeguata specifica preparazione degli stessi, senza che ciò costituisca motivo di discriminazione o disconoscimento di professionalità.

18) DELL'ATTO DELIBERATIVO DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

I verbali di seduta vanno, a cura del segretario, numerati cronologicamente per anno e riuniti in apposito registro da custodire in archivio.

Ogni consigliere e l'Organo di controllo, hanno diritto di prendere visione dei verbali ai fini dell'espletamento delle rispettive funzioni istituzionali.

19) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Il Presidente, o in caso di sua assenza il Vice Presidente Vicario, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- Convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
- Convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- Determinare l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;

- In caso di comprovata necessità e di urgenza, nell'impossibilità di convocare il Consiglio, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;
- Sottoscrivere gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;

20) IL SEGRETARIO E TESORIERE

Il **Segretario** coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro degli associati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- coordina l'attività delle altre persone addette alla Segreteria;

Il **Tesoriere**, sotto la supervisione del Segretario:

- predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo;
- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.
- nella sua funzione di **Economo**, provvede direttamente al tesseramento dei Soci ed alla tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili nei modi e forme di legge.

21) I CONSIGLIERI

I consiglieri concorrono, in sede di Consiglio Direttivo, alla formazione delle decisioni collegiali, curando che le stesse, nel pieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari, apportino positivo incremento alle attività.

Ai singoli consiglieri non è attribuita né può essere attribuita alcuna funzione autonoma operativa né di legale rappresentanza dell'Associazione, in quanto la loro opera va espletata solo collegialmente tenuto presente che l'unico legale rappresentante dell'Associazione medesima è il Presidente.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può conferire però ai singoli consiglieri incarichi esecutivi temporanei e che non comportino impegni per l'Associazione.

Ai consiglieri, inoltre, il Presidente, in caso di sua impossibilità e di indisponibilità dei vicepresidenti, può conferire l'incarico di rappresentarlo in manifestazioni, convegni o riunioni che interessano il volontariato, senza facoltà di assunzione di impegni

22) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

E' composto da tre membri ed elegge, tra essi, il Presidente.

E' investito, su proposta del Consiglio Direttivo, delle questioni di carattere disciplinare e decide in via definitiva sull'esclusione per gravi motivi del socio, quali ne siano le funzioni ricoperte, ai sensi dell'art. 6.

Esso giudica ex bono et aequo.

23) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida fornite dal Ministero.

L'Organo di Controllo può, in qualunque momento, procedere, ad atti di ispezione e di controllo, mediante richiesta al Consiglio direttivo di informazioni scritte sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate questioni.

24) NORME RIGUARDANTI LE CARICHE E GLI INCARICHI

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite hanno la durata di quattro anni e possono essere rinnovate. Egualmente gratuiti sono gli incarichi,, su nomina del Consiglio Direttivo che hanno durata annuale e possono essere rinnovati.

Il Presidente può essere rieletto consecutivamente per un altro mandato e i Consiglieri per altri due.

Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri o del Consiglio dei Revisori (qualora nominato per legge), per dimissioni o altra causa, sarà sostituito per cooptazione nell'Organo collegiale cui appartiene, dando priorità a quanti siano stati votati nelle precedenti elezioni per lo stesso Organo nel rispetto della graduatoria. Il nuovo membro scadrà con la scadenza degli altri componenti.

La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero legale previsto per ciascun Organo,

Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso Organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza , per ragioni di opportunità associativa.

25) COMMISSIONI DI STUDIO E GRUPPI DI LAVORO

Il Consiglio Direttivo può costituire Gruppi di lavoro e Commissioni di studio, sempre tra i soci e con il possibile intervento di "esperti" anche non soci, per l'attuazione degli scopi e obiettivi istituzionali dell'Associazione.

Con la costituzione delle Commissioni e dei Gruppi di cui sopra, Il Consiglio Direttivo nominerà i relativi presidenti.

Le Commissioni di studio e i Gruppi di lavoro che hanno solo funzione consultiva, riferiscono al Consiglio Direttivo.

26) INCARICHI

Tutti gli incarichi in seno all'AVO, anche per i non Soci, sono conferiti dal Consiglio Direttivo a termine, in relazione all'incarico assegnato.

Gli incarichi sono considerati quali prestazioni volontarie e, come tali, sono gratuiti.

27) ATTIVITA' PROMOZIONALE

Il Consiglio Direttivo può affidare a un Consigliere o a un Gruppo di Lavoro lo studio per la programmazione di mezzi e sistemi più idonei atti a far conoscere alla cittadinanza gli scopi dell'AVO, per diffondere le iniziative e sollecitare nuove adesioni.

Il Consiglio Direttivo approverà a riguardo un programma operativo la cui esecuzione verrà coordinata dalla Segreteria e da un Consigliere all'uopo incaricato, a garanzia che quanto pubblicato e distribuito come informazione sia coerente con i fini istituzionali dell'AVO.

28) PUBBLICAZIONE DI GIORNALI, RIVISTE O SITI INTERNET

Qualora l'AVO dovesse decidere di pubblicare , oltre ad un "Notiziario", un proprio "Giornale" o una propria "Rivista" o attivare propri siti Internet dovrà attenersi a tutte le norme di legge in materia e nominare un "Direttore Responsabile", riservando sempre al Consiglio Direttivo o a un consigliere delegato, il preventivo "benestare" sugli argomenti da trattare, sui singoli articoli e notizie da pubblicarsi e sulla incidenza della relativa spesa da sostenere.

29) CONTABILITA'

Ogni spesa va deliberata dal Consiglio Direttivo e non può superare in totale l'ammontare della somma prevista nei singoli relativi stanziamenti iscritti nel bilancio preventivo dell'esercizio in corso. Il Consiglio può deliberare di assegnare alla Presidente un autonomo budget per singola spesa e per totale annuale, rientranti nell'ordinaria amministrazione e comunque da rendicontare al Tesoriere, con pezze giustificative ..

Il Consiglio, nel decidere la spesa, deve accertarne l'effettiva disponibilità.

Le entrate e le uscite devono sempre essere registrate. I pagamenti devono avvenire tramite strumenti bancari a firma disgiunta del Presidente o del Tesoriere o di un loro delegato.

Fanno eccezione le piccole spese sostenute con il fondo cassa dal tesoriere nella sua funzione di Economo che cura la tenuta di un "quaderno" contabile di economato. Ogni spesa sostenuta dovrà essere documentata da valida e specifica pezza giustificativa da allegarsi al conto consuntivo. L'Organo di controllo può, in qualsiasi momento, prendere visione degli atti contabili e delle relative deliberazioni del Consiglio Direttivo.

30) RAPPORTI CON LA FEDERAVO

Ogni AVO è tenuta, pur nel rispetto della sua autonomia, a uniformarsi alle norme statutarie e ai regolamenti della FEDERAVO, con particolare riferimento allo spirito etico e organizzativo, nonché alle istruzioni dalla medesima impartite e tendenti a rendere sempre più significativa e omogenea l'attività di tutte le AVO associate esistenti in Italia.

L'AVO garantisce una presenza, prendendo parte attiva, ai convegni e riunioni che la FEDERAVO riterrà di indire in sede nazionale e regionale.

In sede di convegni e riunioni, gli interventi ufficiali sono riservati al Presidente o a un suo delegato che esprimerà il pensiero dell'Associazione.

In occasione della convocazione annuale dell'Assemblea Federavo, il Presidente o un suo delegato è tenuto a partecipare e le spese sono poste a carico dell'Associazione.

31) RAPPORTI CON IL DELEGATO REGIONALE FEDERAVO

Il delegato-presidente regionale è il referente Federavo a livello territoriale; esso assicura il collegamento tra la Federavo e le AVO locali, fra le AVO della Regione, con le istituzioni regionali e in particolare:

- promuove i possibili sviluppi dell'AVO nella Regione;
- coordina la realizzazione di progetti a livello regionale;
- verifica la coerenza delle attività delle AVO ai principi statuari e ai requisiti di stile e qualità che devono sempre caratterizzare il servizio di volontariato AVO;
- verifica la rispondenza dello statuto, del regolamento e della convenzione delle AVO ai modelli approvati dalla FEDERAVO e nel rispetto della legge vigente;
- assicura una sua presenza in apertura o in chiusura dei corsi di formazione e in altre occasioni celebrative di particolare importanza;
- certifica i requisiti per l'ammissione in Federavo;
- coordina l'organizzazione del Convegno regionale;
- promuove iniziative di formazione per responsabili a livello regionale;
- si impegna a rendere operative le linee guida deliberate dalla Federavo;
- si avvale di collaboratori la cui nomina dovrà essere ratificata dalla Federavo;
- predispose una relazione scritta da presentare in Consiglio Federavo con la sintesi delle attività e dei fatti più rilevanti.

Ciò premesso, i rapporti delle AVO locali con il Presidente Regionale, improntati alla massima collaborazione e nel rispetto dei compiti a lui affidati dalla FEDERAVO, riguardano

- la presenza del delegato-presidente regionale per i contatti e le relazioni con le autorità regionali;
- interventi circa i problemi di adeguamento di statuto, regolamento e convenzioni con ospedali e strutture socio-sanitarie presso le quali l'Associazione svolge attività di volontariato;
- la messa a disposizione del delegato-presidente regionale dei dati e delle informazioni necessarie per tenere sistematicamente aggiornata la situazione del volontariato a livello regionale;
- l'impegno a collaborare con il delegato-presidente regionale nella organizzazione dei convegni, iniziative di formazione, giornate di studio a livello regionale, garantendo una adeguata partecipazione;
- l'esame da parte del delegato-presidente regionale dei progetti di sperimentazione.

E' richiesto l'intervento del delegato-presidente regionale per tutti i contatti e la successiva costituzione di nuovi gruppi promotori.

Per l'apertura di corsi base e per le manifestazioni particolarmente significative organizzate da ogni Associazione verrà data informazione al delegato-presidente regionale con invito a presenziare.

32) RAPPORTI CON LE AUTORITA' CIVILI E RELIGIOSE

I rapporti con le autorità civili e religiose locali saranno tenuti dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un consigliere delegato dal Presidente e saranno ispirati alla massima cordialità e collaborazione, fermo restando il non rinunciabile principio dell'autonomia dell'AVO.

I rapporti con le autorità regionali sono tenuti dal delegato regionale.

I rapporti con le autorità ministeriali e con l'Osservatorio nazionale sono tenuti dal Presidente della FEDERAVO o da un suo delegato.

33) RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI E MOVIMENTI

I rapporti con le altre associazioni, movimenti o gruppi di volontariato vanno impostati nello spirito della massima collaborazione, fermo restando il non rinunciabile principio dell'autonomia organizzativa e funzionale.

E' da escludere che le sezioni AVO possano aderire ad altre federazioni o movimenti o sottostare a coordinamenti nel cui vertice non sia rappresentata anche l'AVO, senza preventivo assenso del delegato-presidente regionale.

34) NORMA DI RINVIO

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di integrare e/o modificare mediante atto deliberativo, salvo ratifica dell'Assemblea dei soci, le norme operative di cui sopra nell'interesse di un sempre migliore funzionamento del volontariato nei limiti statutari.

Arezzo, 08/04/2019

(approvato con delibera in pari data del Consiglio Direttivo)

<<<<00000>>>>

INDICE DEI CAPITOLI

Pag. 1

- 1) Premessa Generale
- 2) Ammissione all'AVO

Pag. 2

- 3) Corsi di formazione
- 4) Centri di impiego
- 5) Ammissione a Socio.

Pag. 3

- 6) Perdita della qualità di socio
- 7) Aspettativa

Pag. 4

- 8) Gratuità del servizio
- 9) Comportamento in servizio
- 10) Copertura assicurativa
- 11) Quota sociale
- 12) Soci onorari e amici dell'Avv.

Pag.5

- 13) assemblea dei soci

Pag.6

- 14) Modalità per l'elezione a cariche sociali
- 15) Incompatibilità

Pag.7

- 16) Il Consiglio Direttivo

Pag. 8

- 17) Struttura Organizzativa
- 18) Dell'atto deliberativo degli Organi dell'Associazione
- 19) Il Presidente del Consiglio Direttivo

Pag. 9

- 20) Il Segretario e Tesoriere
- 21) I Consiglieri
- 22) Il Collegio dei Provisori
- 23) L'Organo di Controllo

Pag.10

- 24) Norme riguardanti le cariche e gli incarichi
- 25) Commissioni di studio e gruppi di lavoro
- 26) Incarichi
- 27) Attività promozionale
- 28) Pubblicazione di giornali, riviste o siti internet
- 29) Contabilità

Pag.11

- 30) Rapporti con la Federavo
- 31) Rapporti con il Delegato Regionale Federavo

Pag.12

- 32) Rapporti con le Autorità Civili e Religiose
- 32) Rapporti con altre Associazioni e movimenti
- 33) Norma di rinvio